

COMUNE DI COLLE UMBERTO

14.4.97. Regolamento in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE
E DI POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE E DI POLIZIA URBANA

Titolo I°

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Il regolamento locale d'igiene e di polizia urbana è costituito dalle presenti norme. Vanno osservate ed applicate anche le norme delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'igiene pubblica e la polizia urbana.

Oltre alle norme suddette, devono osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti addetti alla vigilanza nei limiti delle loro funzioni e dei poteri loro attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Nel presente regolamento con il termine "autorizzazioni" si intendono tutti gli atti rilasciati dall'Autorità comunale come licenze, concessioni o permessi che conferiscano la facoltà di esercitare determinate attività o consentano determinati comportamenti o situazioni.

art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi d'igiene e di polizia urbana

Le norme di polizia urbana e le norme del regolamento locale di igiene sono applicate dal Sindaco e vengono attuate dagli Ufficiali ed Agenti della polizia municipale, nonchè dagli altri funzionari ed agenti che a norma di legge abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

Anche l'Ufficio Tecnico e l'ufficio d'igiene locale o distrettuale applicano e fanno applicare le suddette norme. Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti a vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge o dall'autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di polizia giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

art. 3

Richiesta e rilascio autorizzazioni

Le richieste di autorizzazioni previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza delle norme sul bollo, firmate dai richiedenti e corredate dei documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto scritto attraverso gli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

Titolo II°

DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL
PUBBLICO TRANSITO

art. 4

Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque alterazione o occupazione con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonchè degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

art. 5

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate "permanenti". Si considerano "temporanee" le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.

art. 6

Domande per l'occupazione del suolo.

Il richiedente dovrà sempre indicare nelle domande per l'occupazione del suolo la località e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa. Eventuali proroghe, se richieste, possono essere consentite a discrezione della pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dal successivo art.9.

art. 7

Parcheggio di autocarri ed autotreni negli spazi pubblici

Non è consentito sulle strade, negli spazi pubblici, nelle aree residenziali, il parcheggio di autotreni ed autocarri ed altri mezzi ingombranti.

art. 8

Concessione di occupazioni permanenti.

Le occupazioni permanenti sono accordate previo consenso della Giunta Municipale, sentito il parere della Polizia Urbana, dell'Ufficio Tecnico, della Sezione Tributi e della Commissione Edilizia.

Esse devono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con la P.A.

Le autorizzazioni si intendono accordate:

- a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per l'autorizzazione data;
- e) sotto l'osservanza di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse generale;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni o degli ordini particolari.

Il Sindaco potrà subordinare talune autorizzazioni ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con un assicuratore di sua scelta.

art.11

Occupazione per commercio ambulante

Le occupazioni da parte di esercenti il commercio ambulante sono consentite secondo le norme contenute nella legge 9.5. 1976 n.398 ed in conformità alle disposizioni emanate dal regolamento commerciale comunale.

art.12

Occupazione per lavori edili e di manutenzione

Le occupazioni da farsi con steccati, impalcature, ponti, scale, bracci di gru, carichi sospesi, materiali e cumuli di macerie, sono autorizzate con licenza o permesso dell'Ufficio Tecnico del comune sentita la Polizia Urbana.

Le occupazioni di breve durata tali da non arrecare pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite senza autorizzazione, salvo pregiudizio dell'incolumità pubblica.

art.13

Diniego di autorizzazioni

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico debbono venire negate quando arrechino intralcio alla viabilità e quando lo spazio libero non sia sufficiente al transito dei pedoni. In ogni caso, sui marciapiedi, lo spazio per i pedoni non deve essere inferiore a un metro.

art.14

Divieti ed obblighi per i concessionari

Ai concessionari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- di infiggere pali o punte nel suolo;
- di smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- di ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso adli edifici ed ai negozi;
- di depositare immondizie, rifiuti, materiale maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I concessionari del suolo, ed in particolare gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico di merci o eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

art.15

Installazione di tende

Le tende dei piani terreni sporgenti sui marciapiedi dovranno avere una altezza dal suolo non inferiore a metri 2 e dovranno in ogni caso avere una larghezza minore di almeno venti centimetri di quella dei marciapiedi su cui sporgono.

art.16

Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio e dalle norme sulla circolazione stradale, sono vietate insegne, targhe, vetrine, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione del Comune.

Sono vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento. Per le installazioni di cui al comma primo se sporgenti sui marciapiedi, si osservano la altezza e la larghezza previste per le tende salvo che per vetrine o bacheche che potranno venire autorizzate, di volta in volta, tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

art.17

Collocazioni di tavoli, sedie, piante ornamentali

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posa cicli, attrezzature commerciali o altro è consentita davanti ai negozi e soltanto a favore di gestori dei negozi stessi.

Nella concessione può essere stabilito che l'occupazione del suolo pubblico non è consentita quando i negozi sono chiusi.

art.18

Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno dei negozi per esposizione di derrate o generi alimentari sono consentite con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento all'art.70 e seguenti.

Titolo III°

NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO - IGIENE DEL
SUOLO E DELL'ABITATO

art.19

Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria è fatto obbligo di provvedere al ripristino e allo stato decoroso precedente.

art.20

Pulizie delle aree date in concessione e davanti ai negozi

E' proibito agli esercenti negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada alcun residuo o rifiuto atto a danneggiare o sporcare il suolo pubblico.

art.21

Atti contrari al decoro e alla decenza

In luogo pubblico è vietato compiere atti contrari al decoro e alla decenza.

E' vietato altresì il nuoto ed il bagno nei corsi d'acqua scorrenti lungo le strade o nelle pubbliche fontane.

E' inoltre vietato sedersi nelle aiuole, nei gradini dei monumenti o altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui

parapetti dei ponti, arrampicarsi sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sdraiarsi o salire coi piedi sulle panchine.

art.22

Maltrattamento di animali

E' vietato rincorrere o molestare gli animali.

Ai proprietari o detentori di animali è tassativamente proibito abbandonare i medesimi, molestarli, catturarli o ucciderli.

Gli animali dovranno essere portati al guinzaglio.

art.23

Manutenzione degli edifici

I proprietari o i locatari di edifici debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dello intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia delle targhe e dei numeri civici.

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo inoltre di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda fino al suolo; fatto salvo quanto disposto dal regolamento edilizio.

art.24

Taglio delle siepi

Le siepi in margine alle strade devono essere continuamente tagliate allo scopo di garantire la visibilità e percorribilità delle strade stesse e comunque per evitare danni o arre-

care pregiudizio per la circolazione.

art.25

Deturpamento di edifici pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare o imbrattare con scritte, disegni e macchie gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri di recinzione, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti.

I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di provvedere immediatamente alla cancellazione di quanto sopra.

In caso di inadempienza, la cancellazione verrà eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso, mentre i proprietari dovranno ripristinare l'intonaco e le tinte.

art.26

Distribuzione di manifesti

E' vietato lanciare o lasciar cadere opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, può esser fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

art.27

Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

Senza autorizzazione del Sindaco è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, targhe o lapidi sui muri o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie.

Gli interessati dovranno presentare le relative domande corredate dai disegni e descrizioni delle opere, dai testi e da fotografia dell'edificio e del luogo.

Verranno fatte salve in ogni caso le disposizioni del regolamento edilizio.

art.28

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

E' proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico eseguire lavori artigianali, il lavaggio o la riparazione di veicoli o altre cose mobili.

Sono consentite le riparazioni di piccola entità ai veicoli causate da forza maggiore o da caso fortuito.

Eventuali deroghe dovranno risultare da permesso scritto.

art.29

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni e gli indumenti, i tappeti e simili non potranno esser lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.

E' vietato pertanto distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, terrazzi o balconi prospicienti la pubblica via.

E' consentito eseguire le operazioni di cui sopra nei luoghi interni purchè non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o sulle pertinenze altrui.

art.30

Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o dalle finestre tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni sono consentite dalle ore 6.00 alle ore 8.00, se compiute con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture interne.

art.31

Pulizia di anditi, vetrine e negozi

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi dev'essere eseguita senza sollevare polvere ed in modo da non recare molestia od intralcio ai passanti.

art.32

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Debbono valere le disposizioni del regolamento comunale di fognatura e comunque le norme di cui alla legge 10 maggio 1976 n.319, i decreti attuativi della stessa e le successive modifiche ed integrazioni di volta in volta emanate dalle Autorità competenti.

art.33

Deposito ed asporto rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani debbono essere collocati in contenitori a perdere, chiusi e sufficientemente resistenti e depositati fuori dalle abitazioni o sulle soglie delle medesime, in luogo facilmente accessibile al personale addetto all'asporto. In materia si intendono vincolati le disposizioni che sono o saranno emanate dal Comune per questo servizio di Nettezza Urbana.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti o in contenitori dalle finestre o dalle scale.

Resta sempre vietato esporre spazzature e rifiuti nei giorni pre-festivi, dopo il passaggio del personale addetto all'asporto e nei giorni festivi e comunque 12 ore prima della raccolta. I rifiuti ed i materiali di scarto ingombranti di origine domestica, debbono esser portati a cura degli interessati nella discarica pubblica negli orari consentiti.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1982 n.915 e successive modifiche ed integrazioni.

art.34

Trasporto di letame, materiale di espurgo e maleodorante

Le operazioni di espurgo, trasporto e smaltimento delle materie liquide e solide provenienti da latrine e fogne e che si effettuano con botti a sistema non inodoro devono essere eseguite dal 1 giugno al 15 settembre dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

Tale orario deve essere altresì rispettato da chi esegue il trasporto di letame o altre materie maleodoranti, quanto il materiale stesso non venga coperto con mezzi idonei ad evitare esalazioni sgradevoli o moleste.

A meno che condizioni particolari di natura agraria lo vietino, il liquame o il materiale dovrà essere immediatamente interrato.

art.35

Trasporto di materiali di facile dispersione

Il trasporto di materiali di facile dispersione, imbrattamento di suolo pubblico, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, segatura o altro dev'essere effettuato con veicoli atti al trasporto stesso e con i dovuti accorgimenti in modo che nulla venga disperso o comunque sollevato in aria. E' vietato imbrattare in qualsiasi maniera le strade o il suolo pubblico. Resta comunque l'obbligo al trasgressore di effettuare pulizia immediata di quanto lordato.

art.36

Sgombero della neve e formazione di ghiaccio

I proprietari, gli inquilini delle case e gli esercenti nego

zi ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve i marciapiedi, di rompere il ghiaccio formatosi o di coprire con materiale antiscivolo il ghiaccio stesso.

E' vietato lo scarico o il deposito sul suolo pubblico della neve o del ghiaccio proveniente da luoghi privati, di gettare o spargere acqua che possa poi congelare.

In caso di urgenza e necessità è consentito lo scarico della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle strade sottostanti, purchè si adoperi ogni cautela e purchè l'asporto di detti materiali avvenga a cura di chi ha eseguito o fatto eseguire lo scarico.

art.37

Scarico di residui di costruzioni e/o riparazioni

Lo scarico ed il deposito di residui di costruzioni, ruderi, calcinacci, potranno esser effettuati nei luoghi appositamente all'uopo destinati dall'Autorità comunale.

Resta vietato eseguire lo scarico od il deposito di tali materiali, oltre che sul suolo pubblico, anche in area privata. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale.

art.38

Disciplina degli scarichi provenienti da autofficine ed autolavaggi

Gli autolavaggi e le autofficine per la riparazione dei mezzi di trasporto, che diano luogo a scarichi di qualsiasi tipo derivanti da lavorazioni, considerati "insediamenti civili" ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980 devono obbligatoriamente dotarsi di opportune vasche di disoleazione allo scopo di diminuire il carico inquinante dei loro reflui prevalentemente costituito da olii minerali, materiali sedimentabili ed in sospensione.

Tali vasche devono essere così costituite:

- 1) vasca primaria di desoleazione funzionante a gravità naturale;
- 2) vasca di desoleazione secondaria, funzionante mediante insufflazione d'aria con diffusori a microbolle o mediante separatori tipo A.P.I.;
- 3) vasca di filtrazione su sabbia o carbone attivo con recapito finale in idoneo pozzetto di ispezione di capacità non inferiore a 50 litri.

In tali vasche dovranno confluire esclusivamente acque tecnologiche provenienti da lavaggio motori, parti di autoveicoli o carrozzeria.

Non vi dovranno mai confluire acque di origine civile o scarichi di lavatrici automatiche funzionanti a ciclo chiuso. Per queste ultime dovrà essere previsto uno smaltimento mediante conferimento a ditte specializzate con tenuta di apposito registro di carico/scarico con fogli numerati e bollati dalla P.A. oppure un sistema di depurazione che consenta il rispetto dei limiti della tab. "A" della legge 319/76.

art.39

Emissioni di fumi e sostanze gassose e/o particellari.

Nel rispetto della legislazione nazionale per quanto concerne la materia ed eventuali limiti più restrittivi dalla stessa previsti per il territorio comunale viene adottata la seguente normativa.

VEDASI ALLEGATO (1) AL PRESENTE REGOLAMENTO

art.40

Altri atti vietati

In tutto il territorio comunale resta altresì vietato in luogo pubblico:

- 1) eseguire la pulizia di persone, cose o animali;
- 2) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri

oggetti;

3) entrare nei tappeti erbosi, cogliere fiori nelle pubbliche aiuole, manomettere o danneggiare le piante;

4) eseguire giochi in aree a ciò non destinate.

art.41

Carovane, carri abitazione ed accampamenti - veicoli ad uso abitazione

Nelle zone residenziali è vietato sostare ed alloggiare in carovane, carri abitazione, tende per campeggio o accampamenti in genere.

La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferica e negli spazi stabiliti.

Tuttavia, se la presenza delle persone di cui al comma precedente, sia per il numero, che per motivi d'igiene e sanità possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco ordinerà alle persone stesse, non iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare il territorio comunale unitamente alle proprie cose.

Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, è consentito il parcheggio o la sosta di veicoli ad uso abitazione tipo campers, auto-roulottes o simili utilizzati a scopo di turismo itinerante purchè i mezzi stessi siano dotati di serbatoi a tenuta sia dei liquidi di origine biologica che provenienti da lavatura di indumenti e stoviglie, con il divieto per quanto concerne lo svuotamento su suolo pubblico dei liquidi stessi.

art.42

Scalo delle acque meteoriche

Le strade, le piazze e tutto il suolo di uso pubblico debbono essere provviste di idonee opere per il facile scolo di acque meteoriche.

Le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, piazzali o altro debbono essere convogliate in fognatura a cura dei proprietari.

E' vietato evacuare acque usate di qualsiasi tipo mediante i pluviali ed i condotti e canalizzazioni destinate alle acque piovane.

I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo od industriale, qualora permessi, devono avere pareti e fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti. Da parte dei proprietari dovrà essere posta in atto ogni cautela al fine di evitare la moltiplicazione di insetti.

art.43

Concimazioni e trattamento dei terreni con sostanze tossiche

Coloro che per scopo agricolo cospargano sul terreno sostanze tossiche di qualunque specie sono tenuti a segnalare al pubblico tale operazione con appositi cartelli recanti la dicitura "Terreno Avvelenato".

In ogni caso, se le sostanze sono specificatamente nocive per l'uomo e gli animali domestici, oltre all'osservanza di cui al comma precedente, dovranno tempestivamente segnalare il calendario ed il programma dei trattamenti al Medico con funzioni d'igiene Pubblica dell'U.S.L. competente.

art.44

Stalle, letamai e concimaie

Le stalle per bovini ed equini di dotazione all'unità poderale dovranno avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.

Le stalle per mucche lattifere devono esser dotate di appositi locali per raccolta del latte e deposito dei recipienti.

Le stalle adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di concimaia o letamaio.

La platea di tale concimaia deve essere lievemente inclinata verso una cunetta la quale convogli il liquame in una vasca a perfetta tenuta, con dimensioni minime di 1 metro cubo per ogni capo di bestiame.

art.45

Distanza delle concimaie dalle case rurali.

Le concimaie devono essere ubicate lontano dal pozzo di uso familiare o da altro serbatoio d'acqua per uso potabile e comunque non meno di 50 metri.

Deve esser osservata tra le concimaie e le case di abitazione ed i dormitori la distanza minima di mt.25.-

art.46

Porcili e pollai di allevamento domestico delle case rurali

I porcili devno essere costruiti in muratura ed a una distanza minima di metri 10 dalla abitazione e dalle strade; devono avere aperture sufficienti per il ricambio dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi di materiale impermeabile. Il pavimento dev'essere inclinato per permettere lo scolo dalle urine in pozzetto a tenuta stagna.

I pollai e le conigliaie devono esser possibilmente distaccati dalla casa; comunque non possono essere in ogni caso in diretta comunicazione coi locali d'abitazione. Devono sempre

esser tenuti aerati e puliti.

art.47

Allevamenti industrializzati d'animali

Ai fini della prevenzione dall'inquinamento del suolo, sotto suolo, delle acque superficiali e profonde, vigono in materia le norme della legge 319/76, i decreti attuativi della stessa e le successive modifiche ed integrazioni di volta in volta emanate dalle Autorità competenti.

art.48

Acque potabili e loro tutela igienica

L'utilizzazione di qualsiasi sorgente di acqua o raccolta idrica per scopi potabili è subordinata alla esecuzione delle analisi ed alla verifica della rispondenza ai requisiti di potabilità.

E' vietato adibire ad uso potabile acque che non siano state specificatamente giudicate idonee a tale uso dal Presidio Multizonale dell'U.L.S.S. competente per territorio e dai comandi successivi.

Le sorgenti di acqua o raccolte idriche superficiali comunque destinate ad uso pubblico e relative opere di presa, nonché le sorgenti di acqua potabile destinate ad uso privato del possessore del fondo da cui emergono, devono avere una zona di protezione che verrà determinata dall'Amministrazione Comunale nella quale è proibito il pascolo, la coltivazione e qualunque opera di escavazione o fabbricazione nonché la formazione di depositi di concime o altre materie che a giudizio del Medico con funzioni d'Igiene Pubblica del Comune possa costituire pericolo per la purezza delle acque captate.

Le opere di presa di acque sorgive o di falda devono essere ermeticamente chiuse in ogni loro parte con muratura. Ove sia ne

cessario praticarvi aperture d'ispezione, queste devono essere munite di sportello metallico con chiusura a tenuta. Tutti i cunicoli, gallerie filtranti e drenaggi devono essere accessibili e difesi da infiltrazioni di acque estranee.

Nelle zone servite da acquedotto è proibita l'escavazione, la trivellazione e l'uso di pozzi destinati a scopo potabile.

In applicazione dell'art.93 del Testo Unico 11.12.1933 n.1775, sulle acque ed impianti elettrici, chiunque intenda aprire nuovi pozzi deve comunicare tale opera agli Uffici del Genio Civile.

Nessun tubo della rete di distribuzione dell'acqua potabile esterna ai fabbricati potrà, di regola, esser posto a distanza minore di metri 1,50 da pozzetti per l'allontanamento di acque luride o comunque inquinanti. Se la distanza non può essere rispettata, l'acquedotto dovrà essere collocato sopra la fognatura.

I pozzi fuori uso o dichiarati non idonei dovranno essere colmati fino al livello del suolo, a cura e spese del titolare con materiale ritenuto idoneo allo scopo dal Medico con funzioni d'Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente.

Potrà essere consentito l'uso di cisterne per la conservazione delle acque meteoriche a scopo potabile soltanto ove non sia possibile utilizzare altre acque idonee a tale uso. La bocca di tali cisterne dovrà essere sempre chiusa e protetta.

Qualora le cisterne siano interrate, le loro pareti dovranno essere isolate per ogni lato, inferiormente e superiormente dal terreno circostante con muratura formante intercapedine.

E' prescritto un deviatore di scarico per l'esclusione delle prime acque piovane ed è vietato comunque l'uso di tubazioni in piombo.

Le distanze da latrine, concimaie o depositi di rifiuto di dette cisterne non dovrà essere inferiore a metri 20.

Titolo IV°

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

art.49

Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone o comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo ed alle occupazioni altrui.

art.50*

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

Sono esenti dall'obbligo di cui al comma precedente i comizi elettorali.

art.51

Custodia e detenzione di cani e altri animali.

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino, specie di notte, la quiete dei vicini.

Gli agenti municipali, oltre ad accertare la trasgressione, diffideranno il detentore ad allontanare l'animale molesto o a detenerlo senza che arrechi disturbo.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare e custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transita sulla pubblica via.

art.52

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare, portante la targhetta di identificazione e dovranno essere tenuti a guinzaglio. Se non sono portati al guinzaglio devono portare la museruola.

Tutti i cani di grossa taglia, nonché quelli che manifestino indole mordace dovranno esser muniti di museruola.

Nei luoghi privati, cui si accede liberamente, i cani possono esser tenuti senza museruola, purchè siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno esser tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a tali luoghi sia chiuso e provvisto, all'ingresso, di cartello "Attenti al cane".

Possono inoltre esser tenuti senza guinzaglio e museruola:

- 1) i cani da caccia, in campagna ed accompagnati dal cacciatore;
- 2) i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- 3) i cani delle forze di polizia sorvegliati dall'accompagnatore e durante l'impiego a fini d'istituto.

Cani che manifestino indole mordace trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati.

E' proibito impedire agli accalappiacani l'esercizio di questa funzione come pure cagionare o favorire la fuga dei cani da catturare.

art. 53

Circolazione e trasporto di animali pericolosi e/o feroci

E' vietata nelle vie cittadine la circolazione od il trasporto di animali pericolosi e/o feroci non rinchiusi in apposite gabbie.

art. 54

Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le dovute cautele e da persone idonee. Gli oggetti acuminati, taglienti o simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, quando superano la lunghezza di 3 metri e siano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone. Il trasporto di oggetti fragili deve esser effettuato in modo tale da evitarne la caduta.

art. 55

Rovinio di parti od accessori di fabbricati.

Oltre a quanto già prescritto al Titolo 3° per la nettezza, decoro e ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericolo o danno.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione di camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti.

Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o caduta di oggetti, i proprietari o coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente agli opportuni segnali e ripari per la pubblica incolumità facendo poi immediatamente seguito all'Autorità Comunale.

art.56

Collocamento di oggetti ornamentali in luoghi privati

Gli oggetti ornamentali in luoghi privati come vasi, cassette di fiori, gabbie od altri, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazze, pareti debbono esser assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di

uso comune.

L'innaffiamento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi od in altro luogo privato dev'essere fatto in modo che l'acqua o gli altri liquidi non cadano sul suolo pubblico di pubblico transito.

art. 57

Protezioni in occasione di lavori

Gli operai in genere che lavorino su suolo pubblico e nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che schegge o detriti cadano sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Delle infrazioni della presente norma saranno responsabili anche i titolari delle imprese.

art. 58

Protezioni di pozzi, cisterne o vasche

I pozzi, le cisterne o le vasche devono avere sponde munite di idoneo parapetto o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti in genere.

Analoghe prescrizioni valgono per gli stagni.

E' vietato sollevare, aprire caditoie, chiusini, botole o pozzi senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con la osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale.

art. 59

Pitture o verniciature fresche

Le vetrine, cancellate, porte, muri ed altri oggetti situati al piano terreno, dipinti o verniciati di fresco devono esser opportunamente segnalati o riparati.

art. 60

Esposizioni

Salvo quanto previsto in materia di commercio, chiunque intenda attivare un'esposizione di qualsiasi genere anche in locali privati prospicienti vie o piazze pubbliche, deve munirsi di autorizzazione dal Sindaco.

Il Sindaco potrà negare o revocare l'autorizzazione qualora l'esposizione dia luogo ad assembramenti dannosi per il traffico veicolare, per la quiete pubblica o pubblica incolumità.

art. 61

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, gru, pali di sostegno, intelaiature, ponti di fabbrica o altri impianti di sollevamento devono esser effettuati secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se insistenti su aree private, devono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta su suolo pubblico o aperto al pubblico o su altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, devono esser lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

art. 62

Carichi sospesi.

Le manovre con carichi sospesi su aree pubbliche o aperte al pubblico non possono venir effettuate senza autorizzazione del Comune.

art.63

Recinzioni

Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o fili spinati fino all'altezza di metri 1,90.

art.64

Luminarie o cavi elettrici

Le luminarie ed altri addobbi luminosi, i cavi per la corrente elettrica devono essere installati previa autorizzazione comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente devono venir eseguite secondo le norme della buona tecnica al fine di evitare incidenti.

art.65

Uso e manomissione di segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione del traffico stradale ed imitare i segnali acustici degli agenti addetti alla vigilanza e viabilità.

art.66

Detenzione e deposito di materiali infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione, nei negozi, nelle botteghe materie solide, liquide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici o d'esercizio.

Sono altresì vietati depositi di materiali infiammabili come carta, legname, carbone, paglia e fieno a ridosso di fabbricati di terzi salvo che il muro adiacente sia privo di aperture e con sporto del tetto di materiale incombustibile.

I depositi di cui al comma precedente sono comunque consentiti purchè disposti a distanza non inferiore a metri 5.00.

art. 67

Contatori del gas e bombole

Salvo diversamente stabilito da altre disposizioni di legge, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con l'esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto depositare o utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrato o semi-interrati.

Quanto è possibile, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

art. 68

Altri divieti per la prevenzione incendi o esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi o esplosioni, resta vietato:

- 1) usare o manipolare a contatto col pubblico gas o prodotti esplosivi;
- 2) usare fiamme libere in impianti, cisterne, tubazioni in cui possono esservi tracce di prodotti infiammabili;
- 3) accendere fuochi in luogo pubblico, nel caso che le fiamme siano di notevole intensità e senza giustificato motivo;
- 4) accendere fuochi in luogo privato senza giustificato motivo;
- 5) lasciar cadere o disperdere materie infiammabili che possano essere causa di incendio.

art. 69

Immissioni sonore

VEDASI ALLEGATO (2) AL PRESENTE REGOLAMENTO

Titolo 5°

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI (Norme particolari)

art. 70

Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

art. 71

Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

Salvo diverse disposizioni previste da leggi o regolamenti, tutti gli esercizi adibiti al commercio o somministrazione di merci al pubblico devono essere costantemente mantenuti puliti, in stato decoroso e sufficientemente illuminati.

In tali locali non possono essere tenuti oggetti o animali nè assunti comportamenti o attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Sia il banco che le tende devono essere in buono stato di pulizia e di manutenzione.

art. 72

Pesatura delle merci - carta da involgere

Gli esercenti il commercio che vendano merci a peso devono tenere la bilancia in modo tale che i compratori possano sempre ed agevolmente verificare le pesate.

Sui pacchi delle merci di cui al comma precedente deve esser indicato il peso a cura dell'esercente e prima della consegna ai compratori.

Per quanto concerne la carta da involgere, si rimanda alla legislazione in vigore.

art. 73

Esposizione dei prezzi

Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, è fatto obbligo per il commerciante indicare il prezzo sulle merci in vendita.

I produttori autorizzati alla vendita su aree pubbliche sono tenuti ad esporre i prezzi sui prodotti esposti.

L'obbligo di cui ai commi precedenti non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

art. 74

Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso

Può essere vietato il commercio in forma ambulante su alcune vie del territorio comunale. L'elenco di tali vie si trova presso il Municipio ove gli interessati possono rivolgersi. Eventuali deroghe vengono autorizzate dal Sindaco, sentita la commissione commerciale comunale.

Nell'area di cui al primo comma sono vietati anche gli altri mestieri girovaghi.

art. 75

Contegno degli esercenti il commercio

E' vietato agli esercenti il commercio gridare ad alta voce od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure trattenere i clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli o camicie decorosi e puliti.

Resta vietato ai suddetti esercenti l'alterco reciproco, usare modi, gesti o frasi sconvenienti.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di 7 giorni.

Il Sindaco potrà disporre la sospensione dell'esercizio per una durata superiore a 7 giorni, dopo aver sentito il parere della commissione commerciale comunale.

Titolo 6°

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

art. 76

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito dei proventi delle somme riscosse, si osservano gli articoli, in quanto applicabili, e le norme del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale (art.105 e segg.) approvato con R.D. 3 marzo 1934 n.383, con le modifiche apportate dalla legge 3 maggio 1957 n.317 e dalla legge 24 dicembre 1975 n.706 e della legge 24.11.1981 n.689.

art. 77

Conciliazione in via breve

Per le violazioni per le quali è prevista la conciliazione in via breve, il trasgressore o la persona civilmente obbligata o responsabile in solido, è ammessa a pagare immediatamente nelle mani dell'accertatore la sanzione pecuniaria.

Detto importo può essere altresì pagato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale secondo le modalità in esso indicate.

art. 78

Processo verbale di accertamento

Qualora per qualsiasi motivo il trasgressore non sia addivenuto alla immediata conciliazione, l'accertatore dovrà redigere apposito verbale di accertamento con le modalità per il pagamento, quando sia ammessa l'oblazione in via breve. Copia del processo verbale dovrà venir consegnata al trasgressore.

In caso di impossibilità di consegnare immediatamente l'atto, il medesimo dovrà essere notificato entro novanta giorni.

art. 79

Scritti difensivi

Il trasgressore, quando non abbia aderito alla oblazione in via breve, o quando detta oblazione non sia ammessa, potrà far pervenire scritti difensivi al Sindaco entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

art. 80

Ordinanze ed ingiunzioni

Il Sindaco, se ritiene fondato l'accertamento, constatata la validità della notificazione, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidamente.

L'ingiunzione prefigge un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al Pretore entro il termine prefisso per il pagamento.

art. 81

Rimessione in pristino

Quando il trasgressore abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore od alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile, la rimessione in pristino o la eliminazione del danno entro un congruo termine.

In caso di inadempienza, il Sindaco potrà far eseguire i lavori occorrenti d'ufficio addebitandone le spese agli interessati.

Titolo 7°

DISPOSIZIONI FINALI

art. 82

Abrogazione di norme preesistenti

Il presente regolamento abroga:

- 1) il precedente regolamento di polizia urbana
- 2) il precedente regolamento locale d'igiene
- 3) ogni altra norma contraria o incompatibile con questa nuova normativa.

art. 83

Entrata in vigore

Il presente regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore a partire dal

art. 84

Materie attinenti

Quando non previsto dal presente regolamento e comunque di competenza dell'Ente Locale è rimandato a normative specifiche ad alla legislazione in vigore nella regione Veneto e nel territorio nazionale.

ALLEGATO (1)

Generalità

Le emissioni, misurate in punti prestabiliti in prossimità dello sbocco di camini o di altri dispositivi di scarico non devono, fatta eccezione per il solo periodo di avviamento degli impianti che le generano, superare i limiti indicati negli articoli seguenti.

E' proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapori, odori nauseabondi o molesti debbono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica per evitare tali inconvenienti.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale nelle zone residenziali ed in margine alle strade, che arrechi molestia e pericolosità alla viabilità. E' altresì rigorosamente vietata in tutto il territorio comunale la combustione all'aperto di residui o scarti di lavorazioni di qualsiasi specie provenienti da attività industriali o artigianali.

Per quanto concerne le emissioni gassose e/o particellari derivanti da attività industriali od artigianali di qualsiasi specie si precisa quanto segue:

- 1) Ai fini della determinazione dei valori di emissione devono essere effettuati prelevamenti di campioni per le diverse condizioni di esercizio previste per il funzionamento degli impianti di abbattimento. Il numero minimo dei campioni prelevati non dev'essere inferiore a tre.

- 2) La durata di ogni singolo prelevamento dev'essere di mezz'ora. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno esser effettuati tanti prelievi consecutivi da ricoprire tale arco di tempo. L'insieme di tali prelievi va riguardato come unico prelevamento di mezz'ora.
- 3) E' ammesso che il valore di emissione calcolato in base ad un singolo prelievo superi fino al 50% il limite d'emissione, semprechè tale limite venga rispettato per la media dei tre valori più alti dei risultati delle analisi sui campioni prelevati.
- 4) Qualora le caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni esigano l'applicazione di tecniche che prevedono una durata per il prelevamento di un campione superiore alla mezz'ora, è ammesso per un singolo campione un superamento del limite ^{fino} al 50% semprechè detto limite venga rispettato come media delle due ore di emissione massima risultanti dalle analisi effettuate.

Emissioni di polveri

Le emissioni di polveri devono essere in generale contenute entro i limiti del diagramma sotto riportato.

In difformità al comma precedente, le emissioni di polveri del le sostanze elencate nelle tre classi della tabella sottostante, non devono superare i limiti seguenti:

sostanze della 1^ classe

20 mg/Nm³ per emissioni totali uguali o superiori a 0,1 Kg/h;

sostanze della 2^ classe

50 mg/Nm³ per emissioni totali uguali o superiori a 1 Kg/h;

sostanze della 3^ classe

75 mg/Nm³ per emissioni totali uguali o superiori a 3 Kg/h.

Se negli effluenti sono presenti più sostanze di una stessa classe, tali limiti si riferiscono alla somma delle concentrazioni delle singole sostanze.

Se negli effluenti sono presenti sostanze dell'1^ e 2^ classe, la somma totale delle concentrazioni delle singole sostanze

non deve superare i 50 mg/Nm³.

Se negli effluenti sono presenti sostanze della 1^a e 3^a classe o della 2^a e 3^a classe, la somma totale delle concentrazioni delle singole sostanze non deve superare i 75 mg/Nm³.




TABELLA DELLE SOSTANZE E LORO CLASSI

1	Alluminio carburo	3°
2	Alluminio nitruro	3°
3	Ammonio composti	3°
4	Antimonio e suoi composti	2°
5	Argento e composti solubili dello stesso	2°
6	Arsenico e suoi composti	1°
7	Asbesto	1°
8	Bario, composti	2°
9	Bario solfato	3°
10	Basalto e porfido	3°
11	Berillio e suoi composti	1°
12	Bismuto e suoi composti	3°
13	Bitume	3°
14	Boro, composti	3°
15	Boro trifluoruro	2°

16	Cadmio e suoi composti	1°
17	Calcio arseniato	1°
18	Calciocianamide	3°
19	Calcio fluoruro	2°
20	Calcio idrossido	3°
21	Calcio ossido	3°
22	Catrame	2°
23	Cobalto e suoi composti	2°
24	Cristobalite (particelle inferiori a 5 μ m)	2°
25	Cromo esavalente e suoi composti	1°
26	Farine silicee	2°
27	Ferrosilicio	3°
28	Composti del fluoro come fluoruri	1°
29	Fosfati	3°
30	Fosforo pentossido	1°
31	Iodio e suoi composti	2°
32	Legni tropicali	2°
33	Magnesio idrossido	3°
34	Magnesio ossido	3°
35	Mercurio e suoi composti (escluso il cinabro)	1°
36	Molibdeno e suoi composti	3°
37	Nerofumo	2°
38	Nickel	1°
39	Nickel carbonato	1°
40	Nickel ossido	1°
41	Nickel solfuro	1°
42	Polveri di composti organici	2°
43	Pece	2°
44	Piombo e suoi composti	1°
45	Quarzo (particelle inferiori a 5 μ m)	2°
46	Rame e suoi composti	3°
47	Rame, fumi	1°

48	Selenio e suoi composti	1°
49	Silicio carburo	3°
50	Stronzio e suoi composti	2°
51	Tallio e suoi composti	1°
52	Tellurio e suoi composti	1°
53	Tridimite (particelle inferiori a 5 μ m)	2°
54	Uranio e suoi composti	1°
55	Tungsteno e suoi composti (escluso carburo)	3°
56	Vanadio e suoi composti	1°
57	Zinco e suoi composti	2°

Emissioni di vapori e di sostanze gassose

Negli effluenti la concentrazione massima di composti gassosi inorganici del cloro espressi come Cl^- , deve risultare inferiore a 30 mg/Nm³, nel caso in cui l'emissione globale di tali sostanze superi i 3 kg/h.

Negli effluenti, la concentrazione massima dei composti gassosi inorganici del fluoro, espressi come F^- , deve risultare inferiore a 5 mg/Nm³, nel caso in cui l'emissione globale di tali sostanze superi i 0,15 kg/h.

Le sostanze organiche, suddivise nelle tre classi dell'elenco sottostante, ammettono i seguenti limiti massimi di emissione:

sostanze della 1^ classe

20 mg/Nm³ di effluente, qualora l'emissione globale superi lo 0,1 kg/h;

sostanze della 2^ classe

150 mg/Nm³ di effluente, qualora l'emissione globale superi i 3 kg/h.

sostanze della 3^ classe

300 mg/Nm³ di effluente, qualora l'emissione globale superi i 6 kg/h.

Nel caso in cui negli effluenti siano presenti più sostanze della stessa classe, i limiti di cui sopra si riferiscono alla somma delle concentrazioni delle singole sostanze.

Nel caso in cui negli effluenti siano presenti sostanze di classi diverse, è ammesso che la somma delle concentrazioni delle singole sostanze raggiunga i 300 mg/Nm³.

La concentrazione di ogni singola sostanza deve comunque essere entro il limite prescritto per la sua classe di appartenenza.

TABELLE DELLE SOSTANZE E LORO CLASSI

1	Acetaldeide	2°
2	Acetico acido	2°
3	Acetone	3°
4	Acrilico acido	1°
5	Acrilonitrile	1°
6	Acroleina	1°
7	Amile acetato	2°
8	Anilina	1°
9	Benzene e solventi con più dell'1% di benzene	1°
10	Benzina con contenuto di composti aromatici C ₇ -C ₈ oltre il 25%	2°
11	Butadiene 1,3	2°
12	Isobutanolo	3°
13	n-butanololo	3°
14	n-butilacetato	3°
15	Butirrico acido	1°
16	Capronico acido	1°
17	Carbonio solfuro	2°
18	Chetene	1°
19	cicloesano	3°
20	cicloesanololo	3°
21	cicloesanone	2°
22	cloroacetico acido	1°

23	2-clorobutadiene 1,3	2°
24	Cloroformio (triclorometano)	2°
25	Cloropropionico acido	1°
26	Cresoli	1°
27	Diacetonalcool	2°
28	Dibromoetano	2°
29	p-e o-diclorobenzene	2°
30	1,1 dicloroetano	2°
31	1,2 dicloroetano	1°
32	Diclorofenolo	1°
33	1,2 dicloroetilene	3°
34	diclorometano	3°
35	Dietanolamina	2°
36	Dietilamina	1°
37	Dietiletero (etero etilico)	3°
38	Difenile	1°
39	Difenili policlorurati	1°
40	Di-isopropiletero	3°
41	Dimetilamina	1°
42	Dimetilnilina	1°
43	Dimetiletilamina	1°
44	Dimetilformammide	2°
45	Dimetilsolfato	1°
46	Dimetilsolfossido	3°
47	Dimetilsolfuro	1°
48	Dinitrobenzene	1°
49	Diocetilftalato	1°
50	1,4 diossano	2°
51	Epicloridrina	1°
52	n-eptano	3°
53	Esametilendiisocianato	1°
54	n-esano	3°
55	Etanolo	3°

56	Etilacetato	3°
57	Etilacrilato	1°
58	Etilbenzene	2°
59	Etilendiammina	2°
60	Etilenimmina	1°
61	Etilenglicole	3°
62	2-etilesanolo-1	2°
63	Etilenossido	1°
64	Etilglicole (etilenglicolmonoeFiletere)	3°
65	Fenolo	1°
66	Formaldeide	1°
67	Formico acido	1°
68	Fosgene	1°
69	Furfurolo	1°
70	4-idrossi-1-metilpentanone -2	3°
71	Mercaptani	1°
72	Metanolo	3°
73	Metilacetato	2°
74	Metilacrilato	1°
75	Metilammina	1°
76	Metilbutilchetone	3°
77	Metilcicloesano	3°
78	Metilcicloesanone	2°
79	Monoetilammina	1°
80	Metiletetilchetone (M.E.K.)	3°
81	Metilglicole=(etilenglicolmonometiletere)	2°
82	Metilisobutilchetone	3°
83	Metilisocianato	1°
84	Metilmetacrilato	2°
85	Metilnaftalina	2°
86	Monoclorobenzene	2°
87	Monocloroetano	3°
88	Monoetanolammina	2°
89	Morfolina	2°
90	Naftalina	2°

91 Nitrobenzene	1°
92 Nitrocresolo (2-nitro-p-cresolo)	1°
93 Nitrofenolo	1°
94 Nitrotoluene	2°
95 n-pentano	3°
96 1-pentanololo	3°
97 Pinene	3°
98 Piombo tetraetile e tetrametile	1°
99 Piridina	1°
100 Iso-propanolo	3°
101 Propilenossido	2°
102 Iso-propilettere	3°
103 Propionico acido	2°
104 Stirolo	2°
105 Tetracloroetano	1°
106 Tetracloroetilene	3°
107 Tetracloruro di carbonio	1°
108 Tetraidrofurano	2°
109 Tetraidronaftalina	2°
110 Tiocresolo	1°
111 Tioetere	1°
112 Tiofenolo	1°
113 Tolue, diisocianato	1°
114 Toluene	2°
115 1,1,1 tricloreetano	3°
116 1,1,2 tricloroetano	1°
117 Tricloroetilene	2°
118 Triclorofenolo	1°
119 Trietanorammina	1°
120 Trietilammina	1°
121 Trietilenglicole	3°
122 Trimetilammina	1°
123 Triossano	2°
124 Valerianico acido	1°

125 Vinilacetato	2°
126 Vinile cloruro	1°
127 Xilolo	2°

Limiti delle immissioni

Le immissioni (concentrazioni nell'aria libera di inquinanti provenienti da qualsiasi fonte) devono risultare inferiori ai limiti riportati nelle tabelle seguenti.

INQUINANTI	1013 millibar-25°C Concentrazioni di punta			Concentrazioni medie	
	mg/Nm ³	durata del prelievo	freq. in 8 ore	mg/Nm ³	durata del prelievo
Polveri inerti sospese	0,75	120'	1	0,30	24
Ossidi di zolfo (SO ₂ +SO ₃)	0,79	30'	1	0,39	24
Cloro (Cl ₂)	0,55	30'	1	--	--
Acido cloridrico	0,30	30'	1	0,05	24
Composti del Fluoro F ⁻	0,06	30'	1	0,02	24
Idrogeno solforato (H ₂ S)	0,10	30'	1	0,04	24
Ossidi di azoto(NO+NO ₂)	0,55	30'	1	0,30	24
Composti di piombo (Pb)	0,05	30'	1	0,01	8
Ossido di carbonio (CO)	40	60'	1	10	8
Silice libera cristallina contenuta nelle polveri	0,10	120'	1	0,02	24
Ozono (Concentrazione me- dia di 1 ora da non rag- giungere più di una vol- ta al mese)	200 mg/Nm ³				

Come concentrazione media degli inquinanti di cui alla tabella precedente si intendono i valori risultanti dai rispettivi prelevamenti effettuati in modo continuativo ed a portata costante per la durata prescritta, oppure, nei casi in cui il metodo analitico non consenta l'esecuzione dei prelievi lunghi, la media dei risultati di più determinazioni di durata minore eseguite successivamente nell'arco di tempo prescritto.

Come concentrazioni di punta si intendono i valori risultanti da prelievi effettuati in modo continuo ed a portata costante per la durata prescritta.

Come frequenza si intende il numero di volte in cui le immissioni possono raggiungere i valori massimi indicati nell'arco di tempo precisato.

Per sostanze non comprese nella tabella sopra riportata possono essere assunti quali limiti indicativi della concentrazione media giornaliera e concentrazione di punta (riferita alla concentrazione media di prelievi di mezz'ora) valori rispettivamente pari ad $1/25$ ed $1/7$ dei rispettivi T.L.V. semprechè non esistano validi motivi che rendano inaccettabile tale assunzione.

I limiti della concentrazione di punta non devono essere raggiunti per più di 3 volte nell'arco di 24 ore.

Modalità di rilevamento delle immissioni

La misura delle immissioni può essere effettuata in qualunque punto esterno a perimetri industriali o artigianali entro i quali vengono svolte attività lavorative di qualsiasi genere che possano dar luogo ad emissioni inquinanti.

I punti di prelievo devono trovarsi ad una distanza orizzontale non inferiore a metri 1,5 dal perimetro stesso e verticale non superiore a metri 3 dal suolo e da ogni ostacolo esistente (edifici, costruzioni, vegetazioni, ecc.)

Qualora le aree, delimitate da perimetri industriali od artigianali entro le quali si svolgono attività lavorative, confinino

direttamente edifici di qualunque genere e/o abitati da persone, non si osservano per la scelta dei punti di prelievo i limiti di distanza fissati al comma precedente.

Accertamento del contributo delle singole fonti inquinanti

La misura del contributo all'inquinamento atmosferico di una determinata fonte inquinante, può essere effettuata tramite rile-vamenti contemporanei nell'aria atmosferica e nella fonte stessa previa eventuale aggiunta in questa di idonei tracciati o impie-gando altri sistemi atti all'individuazione del contributo stes-so. In ogni caso la metodologia da adottare sarà in comune accor-do stabilita col Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione.

Disposizioni particolari

La diffusione di polveri da materiali sfusi depositati all'aper-to deve essere impedita attraverso l'adozione di opportuni prov-vedimenti come ad esempio:

- mediante terrapieni rinverditi e siepi frangivento;
- mediante copertura del deposito con materiale idoneo;
- consolidando lo strato superficiale con opportuni leganti o assicurando costantemente a tale strato una umidità minima del 10%.

Non è ammesso all'aperto il deposito di materiale sfuso delle sostanze comprese nella I^a classe di cui all'elenco compreso nel paragrafo "EMISSIONI DI POLVERI" del presente allegato.

ALLEGATO 2)

Immissioni sonore

I livelli sonori equivalenti ammissibili (E.Q.L.A.) sono diversi a seconda della collocazione del punto disturbato.

I vari tipi di zona per i quali si fissa un limite di rumorosità sono determinati dalle loro caratteristiche urbanistiche.

Si identificano pertanto 3 tipi di zona come riportato nella ta bella che segue:

A) TABELLA ZONALE

ZONA	DEFINIZIONE
1°	Residenziale urbana
2°	Residenziale urbana, con piccole industrie o attività artigianali o con strada a forte traffico o zona prevalentemente agricola.
3°	Area prevalentemente industriale

B) FISSAZIONE DEI TEMPI DI RIFERIMENTO

Si comprendono due periodi:

- 1° dalle ore 7.00 alle ore 21.00
- 2° dalle ore 21.00 alle ore 7.00

C) DETERMINAZIONE DEI LIVELLI AMMISSIBILI

Il livello massimo ammesso misurato secondo la procedura indicata più avanti e con fonometri conformi alle norme I.E.C. 651, inteso come livello equivalente (E.Q.L.A.) è di

Correzioni:

- 1) per le diverse zone
- 15 dB(A) per la zona 1°
0 dB(A) per la zona 2°
+ 5 dB(A) per la zona 3°
- 2) per i tempi di riferimento
0 dB(A) per la fascia diurn.
- 10 dB(A) per la fascia notturna
- 3) penalizzazione per la presenza di rumori con componenti tonali (se persistenti oltre il 30% del tempo di riferimento)
+ 5 dB(A)

Il valore così calcolato deve rientrare nei limiti ammessi.

- 4) penalizzazione per rumori impulsivi

Si deve usare la scala "impulse" del fonometro

Il valore così trovato deve rientrare nei limiti ammessi.

- 5) penalizzazione per la presenza simultanea di componenti tonali ed impulsivi

Si deve usare la scala "impulse" del fonometro ed al valore trovato si aggiunge la penalizzazione (3)

Il valore trovato deve rientrare nei limiti ammessi.

- D) LIMITI DELLE IMMISSIONI SONORE ALL'INTERNO DI EDIFICI ABITATIVI E NELLE AREE ESTERNE CONNESSE A TALI EDIFICI E DESTINATE A SVAGO, SPORT E RIPOSO (anche quando il rumore di fondo è inferiore ai limiti di cui alla lettera c)

Si valuta la differenza tra il livello equivalente del rumore residuo ambientale senza la causa disturbante ed il rumore ambientale con la sorgente sonora disturbante attiva, in fasce orarie omogenee.

- 1) tale differenza limite è
+ 5 dB(A) per la fascia diurna
+ 3 dB(A) per la fascia notturna
- 2) Il valore massimo a finestre chiuse per rumori provenienti dall'interno dell'edificio non può essere superiore a
65 dB(A) per la fascia diurna
45 dB(A) per la fascia notturna

3) Valori limite dell'incremento per il rumore immesso a tempo parziale per la sola fascia diurna:

N° massimo di eventi	:	4
Durata complessiva non più di	:	6 ore
Fra 2 e 6 ore	:	+ 7 dB(A)
Fra 2 ore e 45 minuti	:	+ 9 dB(A)
Fra 45 minuti e 15 minuti	:	+11 dB(A)
Fra 15 minuti e 0	:	+ 13 dB(A)

4) In presenza di rumori con componenti tonali tutti i limiti di cui alla lettera (D) vanno ridotti di:

- 2 dB(A) per la fascia diurna
- 1 dB(A) per la fascia notturna

purchè il rumore duri più del 30% del tempo di riferimento.

5) Rumori impulsivi

Vanno rispettati i valori stabiliti alla lettera D) misurando col fonometro con scala "impulse".

E) MODALITA' DELLE MISURE

1) Le misure vanno effettuate, ,ove non diversamente specificato, con la costante di tempo "slow", fra metri 1,20 e 1,50 dal suolo, ad 1 metro al minimo da superfici verticali riflettenti (dove non possibile a filo del muro ed al centro di una finestra aperta), all'interno del perimetro dell'area disturbata classificata come in (A) e (D).

2) Quando il rumore proviene dall'interno dell'edificio, la misura va effettuata al centro del locale disturbato ed a finestre chiuse.

3) Durata della misura. Si prescrivono i seguenti tempi di rilevamento.

a) in presenza di rumore stazionario: 10 minuti

b) in presenza di rumori variabili, ma frequenti:

: 10 minuti ogni ora del tempo di riferimento

c) in presenza di rumore intermittente e saltuario:

10 minuti nei quali deve essere compreso l'evento disturbante

I N D I C E

TITOLO 1°

(Disposizioni Generali)

Art. 1 - Disposizioni generalipag.1
Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi d'igiene e
di polizia urbana pag.1
Art. 3 - Richiesta e rilascio autorizzazioni pag.2

TITOLO 2°

DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL
PUBBLICO TRANSITO

Art. 4 - Divieto di occupare il suolo pag.3
Art. 5 - Occupazioni permanenti e temporanee pag.3
Art. 6 - Domande per l'occupazione del suolo pag.3
Art. 7 - Parcheggio di autocarri ed autotreni negli spa-
zi pubblici pag.3
Art. 8 - Concessione di occupazione permanenti pag.4
Art. 9 - Estensibilità e validità delle autorizzazioni . pag.5
Art. 10 - Limiti e validità delle autorizzazioni comunali pag.5
Art. 11 - Occupazione per commercio ambulante pag.6
Art. 12 - Occupazione per lavori edili e di manutenzione pag.6
Art. 13 - Diniego di autorizzazioni pag.6
Art. 14 - Divieti ed obblighi per i concessionari pag.6
Art. 15 - Installazione di tende pag.7
Art. 16 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, stri-
scioni pubblicitari pag.7
Art. 17 - Collocazione di tavoli, sedie, piante ornamentali " 8
Art. 18 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi pag.8

TITOLO 3°

NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO - IGIENE
DEL SUOLO E DELL'ABITATO.

Art. 19 - Disposizioni generali pag.9
Art. 20 - Pulizie delle aree date in concessione e davan-
ti ai negozi pag.9
Art. 21 - Atti contrari al decoro e alla decenza pag.9
Art. 22 - Matrattamento di animali pag.10
Art. 23 - Manutenzione degli edifici pag.10
Art. 24 - Taglio delle siepi pag.10
Art. 25 - Deturpamento dei edifici pubblici e privati ... pag.11
Art. 26 - Distribuzione di manifesti pag.11
Art. 27 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi pag.11
Art. 28 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubbli-
co pag.12
Art. 29 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni pag.12
Art. 30 - Battitura di panni e tappeti pag.12

Art.31 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi	pag.13
Art.32 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	pag.13
Art.33 - Deposito ed asporto rifiuti solidi urbani ...	pag.13
Art.34 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e maleodorante	pag.14
Art.35 - Trasporto di materiali di facile dispersione	pag.14
Art.36 - Sgombero della neve e formazione di ghiaccio	pag.14
Art.37 - Scarico di residui di costruzioni e/o riparazioni.....	pag.15
Art.38 - Disciplina degli scarichi provenienti da autotofficine ed autolavaggi	pag.15
Art.39 - Emissione di fumi e sostenze gassose e/o particellari.....	pag.16
Art.40 - Altri atti vietati	pag.16
Art.41 - Carovane, carri abitazione ed accampamenti - veicoli ad uso abitazione	pag.17
Art.42 - Scalo delle acque meteoriche	pag.18
Art.43 - Concimazioni e trattamento dei terreni con sostanze tossiche	pag.18
Art.44 - Stalle, letamai e concimaie	pag.19
Art.45 - Distanza delle concimaie dalle case rurali ..	pag.19
Art.46 - Porcili e pollai di allevamento domestico delle case rurali.....	pag.19
Art.47 - Allevamenti industrializzati d'animali	pag.20
Art.48 - Acque potabili e loro tutela igienica	pag.20

TITOLO 4°

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art.49 - Disposizioni di carattere generale	pag.22
Art.50 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	pag.22
Art.51 - Custodia e detenzione di cani e altri animali	pag.22
Art.52 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici e aperti al pubblico	pag.23
Art.53 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi e/o feroci	pag.23
Art.54 - Trasporto di oggetti	pag.24
Art.55 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati .	pag.24
Art.56 - Collocamento di oggetti ornamentali in luoghi privati	pag.24
Art.57 - Protezione in occasione di lavori	pag.25
Art.58 - Protezione di pozzi, cisterne, o vasche	pag.25
Art.59 - Pitture o verniciature fresche	pag.25
Art.60 - Esposizioni	pag.26
Art.61 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	pag.26
Art.62 - Carichi sospesi	pag.26

Art.63 - Recinzioni	pag.27
Art.64 - Luminarie o cavi elettrici	pag.27
Art.65 - Uso e manomissione di segnali	pag.27
Art.66 - Detenzione e deposito di materiali infiammabili	pag.27
Art.67 - Contatore del gas e bombole	pag.28
Art.68 - Altri divieti per la prevenzione incendi o esplo sivi	pag.28
Art.69 - Immissioni sonore	pag.28

TITOLO 5°

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI (Norme
particolari)

Art.70 - Obbligo di vendita	pag.29
Art.71 - Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita	pag.29
Art.72 - Pesatura delle merci - carta da involgere	pag.29
Art.73 - Esposizione dei prezzi	pag.30
Art.74 - Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso	pag.30
Art.75 - Contegno degli esercenti il commercio	pag.30

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio
Comunale come risulta dal verbale n.68 del 22.7.1983

IL SINDACO
f.to Volpato Romano

IL SEGRETARIO COM.LE
f.to Paladin Livio -

=====

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 28.8.1983
giorno festivo, senza opposizioni.

li, 29.8.1983

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ces Luciano

=====

Il presente Regolamento è stato modificato dal Consiglio
Comunale come risulta dal verbale n.90 del 23.9.1983.

La deliberazione di approvazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo pretorio ed è pervenuta al Comitato
di Controllo - Sezione di Treviso - in data 8.11.1983 prot.
n.44554/bis, e che nei suoi confronti non sono intervenuti
nei termini prescritti provvedimenti di annullamento, per
cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi degli artt.59
e 60 della Legge 10.2.1953, n.62, il 28.11.1983.

li 28.11.1983

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ces dr.Luciano

=====

N. 604 atti pubblicati

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15
dal 29.11.1983 al 13.12.1983.-

li, 29.12.1983

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ces dr.Luciano

=====

art. 9

Estensibilità e validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni debbono essere tenute esposte, salvo impedimento obbiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che esse siano chiaramente e facilmente visibili.

Esse dovranno essere presentate agli agenti che ne facciano richiesta. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, dovrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Le autorizzazioni non possono avere validità superiore ad un anno e scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversamente stabilito.

Alla scadenza, le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della sussistenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'art.8.

art.10

Limiti e validità delle autorizzazioni comunali

Le autorizzazioni hanno validità nei limiti del territorio comunale e per i motivi per cui sono state rilasciate, restando vietato al concessionario servirsene per uso diverso.

Il titolare di autorizzazione non è dispensato dagli adempimenti previsti da eventuali e diverse disposizioni di legge o di regolamenti.